



COMUNE DI SANLURI - Provincia del Sud Sardegna

Via A.R. Villasanta, 17 - Telefono 070/9383304 - Fax 070/9301709

SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN REGISTRO DI PRESTATORI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ATTRAVERO BUONI SERVIZIO (VOUCHER) ANNUALITA' 2019/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

In esecuzione della propria determinazione n°302 del 27/02/2019 avente ad oggetto "Approvazione Avviso pubblico e relativa modulistica per la raccolta di manifestazioni d'interesse finalizzate alla costituzione di un registro di prestatori accreditati per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso buoni servizio (voucher) - periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2020";

Vista la Deliberazione del C.C. n°111 del 22.12.2017 avente ad oggetto "REGOLAMENTO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ATTRAVERSO PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO (VOUCHER) E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI";

Vista la Legge 8 novembre 2000, n°328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 6 comma 2 lett. c, l'art. 11 comma 3 e l'art. 13

Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n°23 "Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 38 comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di erogare i servizi e gli interventi sociali in forma indiretta attraverso la collaborazione con i soggetti accreditati in via prioritaria mediante la concessione, da parte dell'Ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali;

Visto il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n°5 del 07.08.2007 in materia di Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del 31.03.2004;

Vista la delibera ANAC n°32 del 20.01.2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" che all'art. 6 stabilisce che "ai fini dell'erogazione dei servizi sociali la L.328/00 art. 3 comma 2 prevede che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità";

R E N D E N O T O

E' indetta una procedura finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un registro di prestatori accreditati al fine di agevolare i beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nella scelta dei soggetti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni di cui sono beneficiari, da erogarsi mediante buoni servizio.

Il buono servizio è lo strumento attraverso il quale i Comuni riconoscono la necessità di un intervento socio-assistenziale personalizzato e si impegnano con il cittadino-utente a sostenerne l'onere finanziario

necessario. Il buono servizio, che può essere speso solo presso i prestatori accreditati, autorizza il cittadino a fruire di specifici interventi ed è titolo valido per il loro acquisto.

Il presente avviso viene indetto nel rispetto degli artt. 30, 35, 36, 90, 91, 128, 134 e 216, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico o promessa al pubblico.

Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dai candidati ed accertato da questa Amministrazione.

1. Finalità.

Le finalità dell'Assistenza Domiciliare sono, indicativamente, le seguenti:

- favorire l'autonomia della persona e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
 - tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
 - ridurre il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed il ricovero in strutture residenziali;
 - sostenere le capacità di auto-cura dell'utenza e della famiglia, trasmettendo competenze utili per una autonomia di intervento e favorendo la responsabilizzazione dei familiari e della comunità;
 - prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento e solitudine.
- A) **Obiettivi specifici:** La tipologia di prestazione socio-assistenziale erogata si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo una soddisfacente vita di relazione mediante:
- a) Promozione e potenziamento delle capacità individuali residuali, le competenze sociali, i processi di integrazione sociale;
 - b) Prevenzione e contrasto dei processi di emarginazione sociale e delle condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno anche con il coinvolgimento di altre risorse del territorio, che permettono di elevare la qualità di vita delle persone;
 - c) Sostenere le situazioni di emergenza familiare;
 - d) Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - e) Sviluppo dell'autonomia della persona;
 - f) Superamento delle carenze del reddito familiare;
 - g) Maggiore integrazione possibile delle persone anziane e disabili;
 - h) Informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi.

2. Destinatari.

Destinatari del Servizio sono, indicativamente, i cittadini residenti nel territorio del Comune di Sanluri che si trovino nelle seguenti condizioni:

- persone non autosufficienti, con disabilità, invalidi, malati terminali e affetti da gravi patologie dai 0 ai 64 e le persone anziane dai 65 anni in su non autosufficienti che necessitino di assistenza a domicilio. Accedono prioritariamente al Servizio i cittadini anziani, con età superiore ai 65 anni, non-autosufficienti, che si trovino in condizione di isolamento sociale anche temporaneo, prive o con ridotta rete familiare, che non sono in grado di provvedere in modo autonomo alle esigenze della vita quotidiana o comunque a maggior rischio di istituzionalizzazione ed emarginazione. Sono inoltre destinatari degli interventi socio-assistenziali i nuclei familiari multiproblematici e/o con minori in situazione di grave disagio.
- ## 3. Prestazioni previste.

Il SAD assicura, indicativamente, le seguenti prestazioni, in conformità a quanto concordato nel progetto assistenziale individualizzato:

1. Aiuto alla persona nell'igiene e nella cura personale;
2. Preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente si trovi nell'incapacità e nell'impossibilità di farlo da sé;
3. Acquisto di generi alimentari, di vestiario, di medicinali o di altro;
4. Pulizia dell'alloggio limitatamente ai locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari;
5. Disbrigo di semplici pratiche e commissioni (pagamento di bollette, etc.);
6. Visita e provvedimento a necessità insite nel ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso ospedali, istituti di cura, centri di riabilitazione quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
7. Interventi igienico sanitari di semplice attuazione, inseriti in un programma globale di assistenza, in collaborazione con il servizio sanitario: rilevamento della temperatura e della pressione, prevenzione piaghe da decubito con frizioni e massaggi, aiuto alla deambulazione, movimento degli arti invalidi, mobilitazione persone allettate, controllo nell'assunzione di farmaci ed effettuazioni o cambio di piccole medicazioni su prescrizione medica;
8. Accompagnamento e trasporto presso altre strutture socio-sanitarie del territorio, in mancanza di referenti familiari disponibili.
 - a. Prestazioni riferite al contesto di vita dell'utente:
 1. aiuto per il governo dell'alloggio, cura delle condizioni igieniche con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera da letto, cucina, bagno);
 2. cambio e lavaggio della biancheria;
 3. preparazione dei pasti;
 4. acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
 5. indicazioni sulle corrette norme igienico-sanitarie;
 6. interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare;
 7. stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione,
 8. coinvolgimento di parenti, amici, vicini;
 9. rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
 10. svolgimento di piccole commissioni e disbrigo pratiche varie;
 11. supporto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, etc.);
 12. interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la compagnia, l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali; informazioni su leggi specifiche in favore di persone non autosufficienti, sui servizi presenti sul territorio e sulle procedure di accesso ai specifici finanziamenti e/o interventi per la non autosufficienza;
 13. aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso;
 14. ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno;
 - b. Prestazioni riferite alla persona nel proprio domicilio:
 1. aiuto alla persona nelle attività quotidiane;
 2. aiuto ad alzarsi dal letto;
 3. igiene e cura personale, compreso semplici prestazioni di podologia (cura ed igiene del piede);
 4. vestizione;
 5. assunzione dei pasti;

6. corretta deambulazione;
7. uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
8. mobilitazione della persona costretta a letto;
9. aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;
10. prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali;
11. rilevamento della temperatura e del polso, e assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
12. segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività lavorative, e di problemi che comportino interventi e programmi esterni.
13. accompagnamento a visite mediche;

Ogni altra mansione non esplicitamente elencata potrà essere effettuata previa verifica da parte del Servizio Sociale della sua reale necessità ed opportunità, rapportata all'utente.

4. Oggetto dell'avviso

Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5 a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nel registro dei prestatori accreditati, valido ed efficace fino al 31.12.2020, per l'erogazione delle prestazioni descritte al punto 3.

Si precisa che la partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità della ditta a erogare i servizi secondo la quantità e le modalità previste nel presente avviso.

Il Responsabile del Settore si riserva di attuare ulteriori forme di consultazione degli operatori economici interessati al fine di garantire l'individuazione di fornitori che assicurino i migliori servizi in termini di qualità ed economicità degli stessi.

5. Condizioni di partecipazione

5.1) Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti indicati dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016.

Il possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n° 445/2000.

Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, i soggetti economici dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 83 del D. Lgs. 50/2016:

5.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 D.Lgs 50/2016)

- a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le attività oggetto del presente avviso, con l'indicazione di:
 - numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A.;
 - numero di Repertorio Economico Amministrativo;
 - descrizione dell'attività risultante dal registro;
- b) I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa al momento della presentazione nonché dei cessati negli ultimi 3 anni;

Se trattasi di cooperative:
- c) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L.R. n° 16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n° 381/91 e della L.R. n° 16/97), con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla L. n° 381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo regionale della Sardegna;
- d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 23.06.2004 (solo per le cooperative sociali);

Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì provare:

- e) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato;
- f) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n° 68. L'attestazione del requisito dovrà altresì indicare:
 - L'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
 - Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
 - L'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n° 68/99;
 - che l'impresa stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori (DURC);
- g) Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;
- h) Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n° 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- i) Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'Impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali.
- j) di impegnarsi all'accettazione del Patto d'Integrità ai sensi dell'art. 4 del regolamento ANAC 2014 in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 su Patti di Integrità (All. C);
- k) di essere edotte degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Sanluri di cui alla d.G.C. n. 286 del 20.12.2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

5.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 6 D.lgs. 50/2016)

a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno 18 mesi di esperienza in servizi analoghi per tipologia a quello oggetto dell'avviso, svolti per conto di Enti pubblici e maturati nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Tale requisito dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico (sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale procedere alle eventuali verifiche, ai sensi delle nuove disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n° 18. Si intendono analoghi i seguenti servizi:

- Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Interventi di assistenza alla persona previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza (piani personalizzati di assistenza a persone con disabilità grave - progetti Legge 162/98; programma "Ritornare a Casa") e dal fondo INPS di cui ai progetti Home Care Premium;
- Servizi di assistenza alla persona in regime residenziale (comunità alloggio - case protette);
- Servizi di assistenza alla persona in regime semiresidenziale (Centri diurni);

Non sono da ritenersi analoghi:

- Servizi di sportello d'ascolto;
- Servizi educativi;
- Servizi culturali, ricreativi, ludici;
- Servizi di assistenza scolastica;
- Inserimenti lavorativi;
- Servizi mensa;

- b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare dovranno essere assicurate le seguenti figure professionali: Operatori ADEST, OSS con esperienza di almeno 12 mesi;
- c) Disponibilità di adeguato mezzo di trasporto idoneo a trasportare persone;

- d) Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 2015 nel settore IAF 38;
- e) Possesso della Carta dei Servizi contenente specifici attestati di qualità delle prestazioni a tutela degli utenti ai sensi dell'art. 13 della L. 328/00 redatta nel rispetto del DPCM. 19.05.1995 in relazione ai servizi oggetto del presente avviso;
- f) Possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio con un massimale unico per anno, per persona e per servizio non inferiore a € 1.500.000,00.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione d'interesse e persistere per tutta la durata dell'eventuale rapporto di collaborazione.

5.4) Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 4 lett. D. D.lgs. 50/2016)

La ditta partecipante dovrà:

- a) presentare idonee referenze bancarie di almeno un Istituto di credito da cui risulti l'affidabilità dell'operatore economico sotto il profilo economico finanziario e che lo stesso abbia fatto fronte con regolarità agli impegni;
- b) dimostrare di avere il bilancio in attivo o, al più, in pareggio. Il bilancio d'impresa ovvero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico d'esercizio degli ultimi tre anni (2016/2017/2018) dovrà risultare complessivamente in attivo o, al più, in pareggio ovvero il rapporto tra attivo e passivo inteso come indice finanziario dovrà essere pari o maggiore di 1;

Nel caso in cui non si avesse il bilancio almeno in pareggio, sarà necessario presentare idonea dichiarazione descrittiva delle misure messe in atto ovvero un piano di rientro per superare la passività.

6. Costo e tariffa.

L'ammontare massimo di ciascun buono servizio è determinato in € 9.600 annui ovvero € 800,00 mensili corrispondenti a circa 42 ore di SAD al mese ottenuto attribuendo ad un'ora di servizio di Assistenza Domiciliare il valore di € 18,00 (IVA di legge esclusa). L'importo non è definibile in frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

La tariffa di cui sopra è onnicomprensiva dei servizi meglio elencati e descritti all'art. 3, senza che il soggetto gestore abbia a pretendere dall'Amministrazione Comunale nuovi e maggiori compensi. Essa comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento, i costi di gestione e i costi per la sicurezza.

Il valore del buono servizio è determinato fondamentalmente dalla condizione di non autosufficienza, dalla fascia ISEE di appartenenza e dalla disponibilità di altre risorse economiche da destinare all'assistenza. E' previsto il rispetto dei seguenti limiti: ISEE socio-sanitario (nucleo ristretto) o ISEE ordinario non superiore a € 40.000,00. Il numero approssimativo dei beneficiari del SAD è di circa 25.

7. Cause di esclusione

Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione previsti dal bando di accreditamento. I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione indicate dall'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno essere dichiarate e dimostrate per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati come esecutori del servizio. Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi. Non è consentito alla ditta singola di partecipare contemporaneamente a titolo individuale e in raggruppamento o consorzio per il medesimo servizio. Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale. Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.

8. CARTA DEI SERVIZI prevista dall'art.13 della L.328/00 redatta ai sensi del D.P.C.M. 19/05/2005,

che deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1. Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura; 2. descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento, con indicazione del possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali e nel settore oggetto dell'accreditamento; 3. le modalità di gestione dei reclami e sistema di valutazione adottato; 4. indicazione delle prestazioni accessorie associate al voucher, rivolte a vantaggio dell'utente e/o della famiglia. Ogni Carta dei servizi prodotta sarà messa a disposizione dell'utenza, al fine di consentire alla stessa di effettuare la scelta.

9. **ORGANIGRAMMA** detto documento dovrà indicare le professionalità impiegate per la gestione, il coordinamento e l'esecuzione degli interventi che si andranno ad attuare, descrivendone ruoli e profili; descrizione dei sistemi di contrasto del turn-over, di formazione e aggiornamento.

10. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ED ACCREDITAMENTO

Tutte le istanze pervenute saranno esaminate da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali. La Commissione provvederà a valutare l'ammissibilità delle istanze attraverso la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico nonché della documentazione richiesta. La Commissione redigerà apposito verbale dei lavori di verifica. L'accreditamento avverrà mediante idoneo atto amministrativo da adottarsi alla chiusura dei lavori e contenente l'elenco di tutti i soggetti accreditati per ogni servizio. Il provvedimento sarà comunicato agli interessati al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento che potrà avvenire solo dopo le verifiche effettuate dal settore competente. Gli elenchi dei soggetti accreditati saranno affissi all'Albo Pretorio e pubblicati sul sito internet del Comune di Sanluri.

11. CONVENZIONE/PATTO DI ACCREDITAMENTO

La Convenzione è conseguente alla verifica del possesso della presenza dei requisiti di cui sopra del fornitore e costituisce l'insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare per l'intera durata dell'accreditamento. La sottoscrizione del Patto determina l'accreditamento con il Comune di Sanluri. La sua sottoscrizione comporta all'Ente accreditato l'accettazione di ogni obbligo esplicitato e descritto nell'avviso. La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Sanluri di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore e nel numero di prestazioni settimanali nell'avviso e negli articoli del Patto, è altresì subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziare nel bilancio comunale. Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate ed articolate nei superiori documenti, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati.

12. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento di cui al presente avviso ha validità dal 01.04.2019 al 31.12.2020. Alla fine del periodo di validità dell'accreditamento l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con la pubblicazione di un nuovo avviso, al rinnovo dell'elenco degli enti accreditati con il presente avviso, previa verifica del permanere dei requisiti ed all'eventuale accreditamento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta.

13. DECADENZA DELL'ALBO

Sarà disposta la decadenza dell'albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di:

a. sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016.

b. Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento.

Il Comune contesta l'inadempimento grave con formale nota da inoltrare a mezzo pec. La Ditta può produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto accreditato, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà indicare, all'atto della sottoscrizione del Patto di accreditamento "il numero di conto corrente dedicato" su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, comprese le retribuzioni del personale, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accreditamento.

15. PRECISAZIONI

Il Comune di Sanluri si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di accreditamento, di non procedere agli accreditamenti o alla sottoscrizione del Patto di accreditamento. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro. L'Ente procederà alla verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000; tali verifiche verranno effettuate, altresì, se sussistano fondati dubbi circa la veridicità del loro contenuto.- Gli enti/organismi accreditati si impegnano sin dalla data di accreditamento a fornire all'Ufficio

dei Servizi Sociali un congruo numero di materiale informativo relativo ai servizi di cui al presente avviso aggiornato e completo dei recapiti telefonici da distribuire agli utenti aventi diritto.

16. PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il prestatore accreditato, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Sanluri e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le disposizioni del D. Lgs 193/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

1) In particolare il prestatore accreditato:

- dovrà essere dotato di un sistema di gestione e trattamento dei dati conforme alla nuova disciplina del regolamento UE2016/679;

- dovrà compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto della più assoluta riservatezza, pertinenza, non eccedenza con riguardo alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari;

- si obbliga a eseguire secondo liceità, correttezza e trasparenza, rivestendo il ruolo di Contitolare (come definito all'art. 26 del Regolamento UE 2016/679) insieme con il Comune di Residenza dei beneficiari, il trattamento dei soli dati personali essenziali e pertinenti per la realizzazione e gestione delle prestazioni di assistenza domiciliare, nel rispetto degli artt. 4, 6, 9, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;

- si obbliga a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare (come definito all'art. 4 p.to 7 del Regolamento UE 2016/679) e se ricorre il caso, relativamente alle attività espletate in favore dei soggetti beneficiari delle prestazioni di assistenza domiciliare nel rispetto degli artt. 4, 6, 9, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

- si obbliga a custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;

- si obbliga a conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;

- potrà utilizzare i dati acquisiti esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di tutela personali;

- si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione a terzi avverrà, esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, ossia limitatamente alla necessità di trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro e previa garanzia da parte dei soggetti che riceveranno i dati di analogo trattamento nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

- si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità;

- provvederà ad informare, nelle forme previste dalla normativa vigente, i beneficiari circa le modalità di trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nonché della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del medesimo regolamento;

- in generale, adotterà tutte le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessaria a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati di cui sia venuto in possesso in relazione all'attuazione del presente avviso;

Rimane confermato quanto contenuto nell'*Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti* allegata al presente avviso relativamente alla gestione della procedura di costituzione di un elenco di prestatori accreditato per l'erogazione del SAD, alla stipula della Convenzione e all'esecuzione del contratto e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

17. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione d'interesse dovrà essere espressa attraverso il modulo allegato, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanluri, a pena di esclusione, **entro il giorno 15.03.2019**, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanluri sito in via Carlo Felice n°201, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00;
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it.

Sul plico consegnato a mano o nell'oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"Manifestazione d'interesse per la costituzione di un registro di prestatori accreditati per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso buoni servizio (voucher) - Annualità 2019/2020"*.

Il presente avviso è da intendersi non vincolante per l'Amministrazione Comunale ed esclusivamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte per la formazione di un elenco di fornitori ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 50/2016.

Le ditte inserite nell'elenco sono tenute a dare comunicazione tempestiva circa la eventuale variazione dei dati trasmessi.

La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi:

1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
2. gravi irregolarità e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni;
3. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
4. fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
5. mancato adempimento all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione.

Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno esclusivamente tramite gli indirizzi email/PEC comunicati con l'istanza di partecipazione.

L'elenco dei prestatori accreditati risultante a seguito del seguente procedimento potrà essere utilizzato dall'amministrazione procedente per eventuali procedure negoziate, da espletarsi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 che si rendessero necessarie per l'affidamento di altri servizi sociali e alla persona.

18. Responsabile del procedimento, richiesta informazioni e documentazione

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Angela Pittau, email: la.pittau@comune.sanluri.su.it, PEC serviziosociale@pec.comune.sanluri.su.it.

I soggetti interessati potranno acquisire informazioni inerenti la presente procedura:

- presso la sede dei Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Sanluri, siti in via A.R. Villa Santa n° 17, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30; Tel. 0709383306-304.

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito web del Comune di Sanluri all'indirizzo www.comune.sanluri.su.it

Sanluri, lì _____

La Responsabile del Settore

Luisa Angela Pittau
